

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2786

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRUCIANI, FRANCHI, ROBERTI, GRILLI, GUARRA, ABELLI,  
SPONZIELLO, DELFINO**

*Presentata il 25 novembre 1965*

**Modifica della legge 21 luglio 1965, n. 903 sull'avviamento alla riforma e miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 21 luglio 1965, n. 903, recante modifiche e miglioramenti ai trattamenti di pensione della previdenza sociale, sono state dettate norme innovative e sostitutive del preesistente ordinamento, aventi lo scopo di predisporre le basi di una più vasta riforma del sistema assicurativo ed assistenziale vigente.

Devesi tuttavia rilevare che tali modifiche, sia pure nella loro portata transitoria, non hanno risolto e soddisfatto talune gravi e pratiche esigenze, che per altro rivestono carattere di indilazionabilità per il mondo del lavoro, cosicché numerose sono emerse le obiezioni e le delusioni suscitate dal provvedimento tra gli interessati e nella pubblica opinione.

La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame è quindi diretta ad eliminare alcune evidenti lacune e sperequazioni lesive dei diritti degli assistiti dall'I.N.P.S. e che risultano di due specie:

a) criteri per la ripartizione dei fondi disponibili;

b) imperfezione, dal punto di vista sociale, di alcuni istituti legislativi e regolamentari.

L'articolo 1 della presente proposta tende, infatti, ad utilizzare i contributi percepiti dall'I.N.P.S. per un aumento sostanziale delle pensioni minime, senza distinzione di età, quale effettivo intervento in favore delle cate-

gorie meno provvedute. A tale fine sembra inconferente che la denominazione della pensione minima sia quella di « pensione sociale » o altra. L'essenziale è riconoscere che gli attuali minimi costituiscono una beffa per i destinatari in confronto con le difficoltà economiche che a ritmo vertiginoso aumentano quotidianamente, e provvedere in conseguenza attingendo ai fondi costituiti col sacrificio delle categorie produttrici.

Per le stesse considerazioni l'articolo 2 prevede un aumento del coefficiente di rivalutazione delle pensioni contributive superiori alle minime, proporzionato all'indice del costo della vita ed alle disponibilità finanziarie della gestione, portandolo a 93 volte rispetto al livello ante guerra.

L'articolo 3 intende poi correggere il danno derivante ai lavoratori con l'introduzione delle nuove tabelle dei contributi base allecate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, le quali sono peggiorative delle precedenti in quanto consentono, a parità di classe di retribuzione, l'applicazione di marche assicurative di valore inferiore ossia, in pratica, una riduzione delle future pensioni.

L'articolo 4 annulla una norma giudicata vessatoria dalle categorie professionali poiché impone a queste di distrarre parte dei contributi di pertinenza dei fondi speciali da esse costituiti per colmare gli impegni dello Stato

verso l'I.N.P.S. e verso le altre categorie aventi diritto. Né risulta sufficiente l'eventualità considerata nella legge (articolo 5) di poter escludere talune categorie dalle trattenute.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 hanno analogo fine. Vogliono, cioè, eliminare evidenti storture insite nelle precedenti disposizioni di legge. In particolare l'articolo 5 riguarda il problema, largamente sentito, della concessione della scala mobile ai pensionati, alla categoria cioè che maggiormente sopporta gli squilibri dei bilanci familiari in periodo di svalutazione e di prezzi crescenti. Con questo articolo il problema stesso viene risolto razionalmente, estendendo ai pensionati il congegno di scala mobile applicabile al settore industria.

L'articolo 10 si ispira ad un concetto di doverosa giustizia soprattutto verso gli ex combattenti, adeguandosi alla prassi ormai generalizzata del riconoscimento dei periodi di guerra per il raggiungimento del diritto a pensione di anzianità.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14, infine, sono destinati a rendere meno precaria la situazione degli invalidi, dei tubercolotici e degli anziani in genere, assumendo quindi un valore morale che sembra superfluo sottolineare.

Per queste ragioni confidiamo che la presente proposta, trovando il vostro unanime consenso, possa determinare una ulteriore fase di assestamento nel cammino verso la meta ultima di una vera pace sociale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I titolari di pensione per l'invalidità e la vecchiaia, nonché i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi e loro familiari, indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto, a decorrere dal 1° gennaio 1966 ad una pensione minima di lire 30 mila mensili, maggiorata di un importo pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo, da corrispondersi con la rata di dicembre.

### ART. 2.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base superiori al minimo indicato nel precedente articolo 1 è elevato, con decorrenza dal 1° gennaio 1966 a 93 volte per tutti i casi e le categorie contemplate dagli articoli 15 e 17 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

### ART. 3.

Le tabelle A) e B) di cui all'articolo 14 della citata legge 21 luglio 1965, n. 903, sono abrogate e sostituite da quelle allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, da integrarsi con le classi di retribuzione dalla 24ª alla 30ª.

Il ripristino decorrerà dal 1° gennaio 1965.

### ART. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 3, lettera h) e i), della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono abrogate.

## ART. 5.

A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'adeguamento automatico delle pensioni per invalidità e vecchiaia dei lavoratori dipendenti e loro superstiti previsto dall'articolo 10 della legge 21 luglio 1965, n. 903, verrà commisurato sull'importo di ciascuna rata di pensione con la stessa procedura ed i medesimi criteri stabiliti per il calcolo della indennità di contingenza, spettante ai lavoratori in servizio del settore industria.

## ART. 6.

La norma di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con la quale si esclude dal diritto alla pensione di reversibilità il marito superstite qualora egli non risulti inabile al lavoro è abrogata.

## ART. 7.

I lavoratori, anche se attualmente pensionati, che anteriormente al 1° maggio 1939 vennero esclusi dall'iscrizione all'I.N.P.S. perché retribuiti con importi mensili superiori alle 800 lire, elevate a 1.500 lire con la legge 6 luglio 1939, n. 1272, potranno riscattare i relativi periodi scoperti di assicurazione col solo pagamento del contributo base.

## ART. 8.

Il riscatto di cui al precedente articolo 7 è altresì consentito per tutti i lavoratori iscritti all'I.N.P.S. i quali, a seguito di rimpatrio da Stati esteri presso cui non esista un regime di assicurazione sociale che consenta la ricongiunzione ai fini pensionistici di rispettivi periodi lavorativi, chiedono il riconoscimento di tale periodo, documentandone la durata.

## ART. 9.

Gli aventi diritto a pensione minima, qualunque ne sia l'importo, che, per eventi successivi possano vantare per altro titolo diretto o di reversibilità una ulteriore liquidazione pensionistica dall'I.N.P.S. non potranno, nel cumulo delle due prestazioni, fruire comunque di un importo inferiore a quello precedentemente percepito. La norma si applica anche ai casi di cumulo con il trattamento pensionistico corrisposto da altri enti o amministrazioni al lavoratore o al superstite.

## ART. 10.

Nel calcolo degli anni di effettiva contribuzione previsto dall'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per raggiungere i 35 anni necessari per acquisire il diritto a pensione indipendentemente dai limiti minimi di età, vanno considerati i contributi figurativi accreditati in tutti i casi contemplati dalle leggi vigenti, nonché gli anni di guerra debitamente riconosciuti ai lavoratori ex combattenti.

## ART. 11.

I lavoratori pensionati per riconosciuta invalidità acquistano il diritto permanente al trattamento loro liquidato ed alle eventuali maggiorazioni qualora entro 4 anni la pensione non sia stata revocata a seguito di nuovo accertamento medico-legale.

## ART. 12.

La pensione di invalidità spetta in ogni caso al lavoratore affetto da tubercolosi, qualunque sia la forma e lo stadio della malattia.

## ART. 13.

L'assistenza anti tubercolare a carico dell'I.N.P.S. a norma delle vigenti disposizioni sull'assicurazione obbligatoria, è estesa a tutti i pensionati, anche quando la malattia sia insorta dopo la data del pensionamento.

## ART. 14.

Le prestazioni integrative concesse agli assicurati durante il ciclo lavorativo a norma delle leggi in vigore o in conseguenza di regolamentazione interna sono estese a tutti i pensionati.